

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA
“ LEGA FRIULANA PER IL CUORE ODV “**

Il giorno 28 luglio 2022 alle ore 18,00 presso la sede sociale, in Povoletto, via delle Scuole 32, si è riunita l' Assemblea dei Soci, dell' Associazione “ **LEGA FRIULANA PER IL CUORE ODV** “, convocata a norma di statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell' Assemblea, il Presidente Borghi Fausto il quale chiama a fungere da Segretario il signor Olivo Marco.

Il Presidente constatata la presenza dei soci con il quorum richiesto, dichiara l' Assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e atta a deliberare.

Il Presidente illustra l' ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l' Associazione è chiamata ad adeguare ulteriormente il proprio statuto al fine di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche, se approvate.

L'Assemblea, all'unanimità approva il nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante (allegato A); verrà poi registrato presso gli uffici dell' Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, e trasmesso alla Regione FVG per l'aggiornamento della posizione nel Registro .

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,20 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

.....
(Olivo Marco)

Il Presidente

.....
(Borghi Fausto)



*Firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Giovanni FRAGASSO

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE

Il giorno 25 luglio 2012 alle ore 10.00 presso la sede del Ministero dell'Interno, in Roma, si è svolta la riunione del Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza per il

Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza per il

Allegato al presente documento si trova il verbale della riunione del Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza per il

Il presente documento è stato approvato dal Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza per il

Il presente documento è stato approvato dal Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza per il

Il presente documento è stato approvato dal Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza per il

Il presente documento è stato approvato dal Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza per il



Il presente documento è stato approvato dal Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza per il

Il presente documento è stato approvato dal Comitato di Gestione del Fondo di Assistenza per il

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "LEGA FRIULANA PER IL CUORE ODV"

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità oggetto, durata

Art. 1 Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1. E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "LEGA FRIULANA PER IL CUORE - ODV", già LEGA FRIULANA PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI.
- 1.2. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile.
- 1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ART. 2 Sede

- 2.1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Povoletto via delle Scuole n. 32.
- 2.2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea.
- 2.3. Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, o unità locali.

Art. 3 Scopo

- 3.1. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3.2. L'associazione, quale espressione di partecipazione e di solidarietà si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:
 - perseguire il bene comune,
 - elevare i livelli di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

ART. 4 Attività di interesse generale

- 4.1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende operare in via principale e prevalentemente in favore di terzi, attraverso le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore alle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- 4.2. L'associazione al fine di operare negli ambiti di interesse generale di cui al precedente comma svolge le seguenti attività:
 - a) diffondere la cultura della prevenzione globale delle malattie cardiovascolari e della promozione della salute ad ogni livello;



- b) sviluppare e sostenere studi e ricerche in campo cardiologico e di chirurgia cardiotoracica, in particolare nella prevenzione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari e favorire le attività culturali mediante conferenze, corsi di aggiornamento, convegni e pubblicazioni;
 - c) svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in particolare per la prevenzione delle malattie cardiovascolari ed il controllo dei fattori di rischio con un'azione specifica sul territorio e in particolar modo nelle scuole sui temi dell'alimentazione, della lotta al fumo e della promozione all'attività fisica;
 - d) organizzare eventi o corsi di educazione alimentare o di cucina dietetica finalizzati ad un corretto stile di vita;
 - e) sostegno ai cardiopatici;
 - f) contribuire al sostegno e allo sviluppo delle strutture cardiologiche e di chirurgia cardiotoracica, specie nei settori della prevenzione e della riabilitazione;
 - g) promuovere la raccolta dei fondi necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 4.3 Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale. Tali attività sono individuate dal Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.
- 4.4. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi della normativa vigente.
- 4.5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 Volontari e lavoratori dipendenti

- 5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.
- 5.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario l'Associazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 5.3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

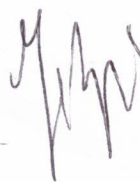
Art. 6 Durata

- 6.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Art. 7 Definizione di Associato

- 7.1. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a



parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Sostenitori i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione se corrispondono una quota annuale di €. 60,00 il cui ammontare è eventualmente modificabile dal Consiglio Direttivo;
- c) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione se corrispondono una quota annuale di €. 1.000,00 il cui ammontare è eventualmente modificabile dal Consiglio Direttivo;
- d) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti e versano una quota annuale di €. 15,00 il cui ammontare è eventualmente modificabile dal Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle attività associative in qualità di "Onorari" le persone fisiche che sono scelte fra le personalità di alto livello nel campo medico-scientifico e coloro che abbiano dimostrato particolari benemeritenze nell'attività associativa. Gli "Onorari" non acquisiscono la qualifica di associati e, pertanto, non hanno i medesimi diritti e doveri.

Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, decadenza, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

7.5. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.6. La distinzione fra associati non comporta limitazioni o restrizioni ai diritti riconosciuti a tutti gli associati né agli obblighi gravanti sugli stessi.

Art. 8 Diritti e obblighi degli associati

8.1. Gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

8.2. Tutti gli associati hanno parità di diritti e di voto.

Art. 9 Ammissione degli associati

9.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda su apposito modulo dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

9.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

9.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

9.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

9.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

- 9.6. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 9.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui ha effetto l'accoglimento della Domanda.
- 9.8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 10 Recesso e decadenza dell'associato

- 10.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
- 10.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.
- 10.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera o con posta elettronica ed ha efficacia al 31 dicembre dell'anno di presentazione della comunicazione.
- 10.4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno costituisce motivo di decadenza dell'Associato per comportamento concludente. In questo caso la perdita della qualità di associato è automatica al verificarsi della condizione risolutiva del mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre e non necessita di comunicazioni al diretto interessato. L'associato automaticamente decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

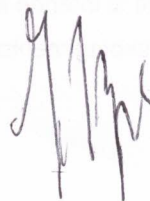
Art. 11 Esclusione dell'Associato

- 11.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.
- 11.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
- 11.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera o posta elettronica.
- 11.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.
- 11.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Assemblea degli Associati.
- 11.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Art. 12 Entrate

- 12.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
- a) il percepimento della Quota Annuale;



- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'art. 33 del Codice del Terzo Settore;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 13 Quota iniziale e quota annuale

- 13.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale") ovvero al versamento della "Quota annuale" qualora il Consiglio direttivo non abbia fissato la "Quota iniziale".
- 13.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").
- 13.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:
 - a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
 - b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 14 Irripetibilità di apporti e versamenti

- 14.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di decadenza o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.
- 14.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
- 14.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di



effettuare apporti ulteriori in forma volontaria rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 15 Patrimonio

15.1 Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 16 Divieto di distribuzione

16.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV – Sistema di governance

Art. 17 Organi

17.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- Nei casi previsti dalla legge viene altresì nominato il Revisore Legale dei conti.

17.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Art. 18 Principi generali

18.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

18.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

18.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

18.4. Le adunanze dell'Assemblea possono tenersi sia in presenza che in modalità elettronica (audio o video conferenze) a distanza.

Art. 19 Competenze dell'assemblea

19.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

19.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge, l'Organo di Controllo, fissa il compenso per la durata dell'incarico, e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge, il Revisore Legale, riconoscendo un compenso per la durata dell'incarico e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

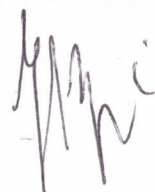
ART. 20 Convocazione dell'Assemblea

- 20.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, se nominato.
- 20.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Udine, ed è possibile partecipare all'assemblea anche a distanza in audio o video conferenza, a condizione che sia verificabile l'identità di chi partecipa.
- 20.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, la modalità di partecipazione a distanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 20.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:
 - a) agli Associati, agli indirizzi di posta o di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
 - b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominati, agli indirizzi di posta o di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.
- 20.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominati.

Art. 21 Presidente dell'Assemblea

- 21.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
- 21.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.
- 21.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 22 Deliberazioni dell'Assemblea



22.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

22.2. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

22.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

22.4. Ogni associato ha diritto a un voto.

22.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

22.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati sia presenti, in proprio o per delega, che collegati in audio o video conferenza.

22.7. Le deliberazioni aventi a oggetto le modifiche dello Statuto sono valide se partecipano almeno i tre quarti degli associati e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

22.8. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

22.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante all'Assemblea.

Sezione II Consiglio Direttivo

Art. 23 Competenze del Consiglio Direttivo

23.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

23.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario Tesoriere e disporre la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) redigere la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine all'acquisizione della personalità giuridica dell'Associazione;
- h) nominare eventualmente e pro tempore un Comitato Tecnico Scientifico che ha il compito di valutare specifiche richieste di intervento dell'Associazione per l'acquisto di attrezzature e o servizi comunque destinati al miglioramento e al potenziamento delle strutture cardiologiche, nonché qualsiasi altra proposta tecnica che rientri nelle affinità dell'Associazione. Tali richieste saranno presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione che deciderà in merito;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

23.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. E' consentita la partecipazione sia in presenza che in audio o video conferenza a condizione che sia verificabile l'identità di chi partecipa.



Art. 24 Composizione del Consiglio Direttivo

- 24.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere.
- 24.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.
- 24.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 25 Gratuità dell'incarico

- 25.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario Tesoriere o a membro del Comitato Tecnico Scientifico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 26 Durata dell'incarico

- 26.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
- 26.2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri Consiglieri. Allorché questo elenco fosse esaurito saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire che dureranno in carica quanto gli altri Consiglieri.
- 26.3. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Consiglio Direttivo.
- 26.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 27 Convocazione del Consiglio direttivo

- 27.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato.
- 27.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, le modalità per il collegamento a distanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 27.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno un giorno prima.
- 27.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominati.

Art. 28 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 28.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora partecipino, sia in presenza che audio o video collegati, almeno la metà dei suoi componenti.
- 28.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
- 28.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla riunione.



- 28.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro trentamila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 28.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 28.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.
- 28.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Sezione III Presidente, Vice Presidente, Segretario Tesoriere

Art. 29 Presidente e Vice Presidente

29.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

29.2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

29.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 30 Segretario Tesoriere

30.1. Il Segretario Tesoriere coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

30.2. Il Segretario Tesoriere cura la gestione economico finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità.

30.3. Il Segretario Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

30.4. Il Segretario Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili, del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

Sezione IV Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 31 Composizione dell'Organo di Controllo

31.1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato a ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

31.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Art. 32 Durata in carica dell'Organo di Controllo

32.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Art. 33 Esercizio della funzione di revisore legale

33.1. Al superamento dei limiti di cui al Codice del terzo settore, la funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

33.2. L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture contabili

Art. 34 Esercizi associativi

34.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35 Bilancio d'esercizio

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 36 Scritture contabili

36.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 37 Libri dell'Associazione

37.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

37.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati.

37.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato. I partecipanti al Comitato Tecnico Scientifico, se non associati, non hanno diritto ad esaminare detto libro.

37.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

37.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico, se istituito, è tenuto a cura del Comitato Tecnico Scientifico.

37.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

37.7 Gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente.

Titolo VI Estinzione e scioglimento

Art. 38 Devoluzione del Patrimonio

38.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato

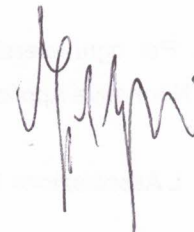
Art. 39 Clausola Compromissoria

39.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

39.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Udine.

39.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

39.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.



ALLEGATO ALL'ATTO N° 3313
REGISTRATO A UDINE IL 29 LUG 2022
SERIE 9 - PRIVATI N.A. -



*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
GIUSEPPE FRAGASSO